



# COMUNE DI NUORO

## ORDINANZA SINDACALE

N. 119 DEL 10/05/2022

**OGGETTO: SGOMBERO Immobile Comunale “Ex caserma P.S. Monte Ortobene” sito in Località Monte Ortobene distinta nel N.C.E.U. al foglio 48, mappale 347. Ordinanza ex art. 54 Dlgs 267/2000.**

### IL SINDACO

**Premesso che**

- il Comune è proprietario dell'immobile individuato al N.C.E.U. al foglio 48, mappale 347 situato in Nuoro, Località Monte Ortobene;
- con nota prot. 26610 del 17.05.2021 pervenuta dalla Questura di Nuoro con la quale comunicava al servizio in epigrafe l'occupazione abusiva dell'abitazione Ex caserma P.S. Monte Ortobene ubicata in Località Monte Ortobene, da parte del Sig. Sedda Massimo nato a Nuoro 22/09/1981e ivi residente in Via Manzoni 29;
- con la relazione di servizio della Polizia Locale, con nota prot. n. 33688 del 21.06.2021, con la quale a seguito di sopralluogo, è stata accertata l'occupazione abusiva dell'immobile da parte del Sig. Sedda Massimo nato a Nuoro 22/09/1981e ivi residente in Via Manzoni 29;
- che tale occupazione è illegittima, in quanto tale immobile è di proprietà dell'Ente, inserito all'interno del patrimonio indisponibile, non concesso in uso a terzi;
- che in data 29.09.2021, prot. 53216 del 28.09.2021, con nota a firma del Dirigente del Settore 2\_Gestione Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio Dott. Saba Danilo, è stata notificata al Signor Sedda Massimo la diffida al rilascio dell'immobile;

- che la Polizia Locale con nota n. 60729 del 3.11.2021, ha comunicato al Servizio Patrimonio che in data 29.10.202 a seguito di sopralluogo ha constatato che il Signor Sedda Massimo non ha ottemperato a quanto imposto nella suddetta diffida;

**Visto** l'art. 54 del T.U.E.L. che al comma 4 attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la competenza ad assumere i provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mentre col successivo comma 4 bis prevede che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 4 anche in riferimento alla definizioni relative alla incolumità pubblica e sicurezza urbana;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 5.8.2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.8.2008 n. 186) che, all'art 1 stabilisce che ai fini dell'art. 54 del TUEL, per sicurezza urbana s'intende *"un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*, mentre all'art. 2, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare, tra le altre cose, anche *"l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili" tali da favorire una situazione di danneggiamento del patrimonio pubblico o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*

**Ritenuta** la necessità di adottare il provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000 e, ricorrendone i presupposti come delineati anche con il sopra citato Decreto del Ministero dell'Interno del 5.8.2008, in quanto:

- gli edifici pubblici o privati lasciati al "libero accesso" delle persone possono diventare luogo di ritrovo di persone dedite ad attività illecite o senza fissa dimora o irregolarmente presenti sul territorio nazionale;
- il mancato contrasto degli episodi di occupazione abusiva di immobili può ingenerare l'errata convinzione circa una presunta tollerabilità di condotte gravemente antigiuridiche;
- che l'occupazione dell'immobile *de quo* comporta un notevole pregiudizio al patrimonio dell'Ente;
- che le occupazioni abusive destano allarme sociale;

**Considerato** che l'occupazione abusiva dell'immobile ha una ripercussione legale ed economica a danno dell'Amministrazione Comunale, che vede compromessa la possibilità di provvedere all'utilizzo dell'immobile per le finalità pubbliche cui è destinato;

**Ritenuto** quindi di poter adottare il provvedimento contingibile e urgente di cui all'art. 54 c. 4 del D. Lgs 267/2000 ordinando al Signor Sedda Massimo il rilascio dell'immobile senza aver conseguito alcuna autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

**Dato atto** che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., trattandosi di un provvedimento di autotutela esecutiva che l'amministrazione è tenuta ad adottare per rientrare in possesso di un bene abusivamente detenuto da un privato;

**Visti:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 05/08/2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi del D.L. n. 92/2008 convertito con legge n. 125/2008;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con i poteri di cui all'art. 54 del T.U.E.L., D. Lgs 267/2000 per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

**ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si riportano integralmente, al **Signor Sedda Massimo**, di lasciare libero da persone e cose l'immobile individuato in premessa, riconoscendo 7 (sette) giorni dalla notifica del presente atto per la rimozione delle cose presenti.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata a S.E. il Prefetto di Nuoro, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari all'attuazione.

**AVVERTE CHE**

1. decorso inutilmente il termine assegnato si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, in danno con l'intervento della Forza Pubblica;
2. le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove l'occupante non venisse reperito all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, inventario di mobili e arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito al Signor Sedda Massimo di tutte le spese sostenute dall'amministrazione Comunale, senza assunzione di alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dall' occupante che verrà considerato "res derelicta" ai sensi e per

gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali comportamenti illeciti;

3. in caso di inottemperanza alla presente ordinanza si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria del Signor Sedda Massimo al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale ;

4. il Responsabile del Procedimento è Dott. Danilo Saba;

5. ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge 241/90 avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale con l'assistenza del Servizio Patrimonio e del Servizio Manutenzioni;
- di notificare il presente provvedimento, al titolare del presente atto così come sopra generalizzato:
  - **SEDDA MASSIMO** presso Via Manzoni 29, 08100 NUORO;
- di notificare il presente provvedimento, per le attività di rispettiva competenza, a:
  - **Sua Eccellenza Il Prefetto di Nuoro Via Attilio Deffenu - 08100 N U O R O**
  - **Comando della Stazione dei Carabinieri di Nuoro Via Sant'Onofrio, 4,- 08100 NUORO**
  - **Settore 2\_ Gestione Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio.....SEDE**
  - **Settore 4\_Infrastrutture e Servizi Manutenzioni.....:..... SEDE**
  - **Servizio Autonomo Polizia Locale .....SEDE**
  - **Settore 6\_ Servizi alla Persona.....SEDE**

**IL SINDACO**

**f.to SODDU ANDREA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*